



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 settembre 2013  
(OR. en)**

**13873/13**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0239 (COD)**

---

---

**ENV 842  
MI 782  
RELEX 843  
CODEC 2070**

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	12633/13 ENV 737 MI 666 RELEX 691 CODEC 1809 - COM(2013) 516 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti - Scambio di opinioni

---

1. La Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti<sup>1</sup>, e la connessa valutazione d'impatto<sup>2</sup>, l'11 luglio 2013.
2. La proposta e la valutazione d'impatto sono state presentate al gruppo "Ambiente" il 6 settembre 2013 e le delegazioni hanno proceduto ad un dibattito preliminare su entrambi i documenti. Il 19 settembre il gruppo "Ambiente" ha esaminato ulteriormente la valutazione d'impatto procedendo quindi ad una prima lettura dettagliata, articolo per articolo, della proposta della Commissione .  
Si prevedono ulteriori discussioni in sede di gruppo.

---

<sup>1</sup> 12633/13

<sup>2</sup> 12633/13 ADD1 + ADD2

3. In questo contesto, la presidenza ha preparato due quesiti, preceduti da un breve antefatto, per orientare lo scambio di opinioni che si terrà nella sessione del Consiglio del 14 ottobre 2013.
  
  4. Si invita il Comitato a prendere atto dei succitati quesiti riportati nell'allegato della presente nota.
-

**I. Contesto**

Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti <sup>3</sup> fissa le norme per le spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE e tra l'UE e i paesi terzi. L'articolo 50 del regolamento stabilisce le disposizioni generali in materia di esecuzione che sanciscono che gli Stati membri prevedono ispezioni di stabilimenti e imprese a norma della direttiva quadro sui rifiuti<sup>4</sup>. È a causa di questa formulazione sommaria, senza disposizioni specifiche sulle modalità con cui eseguire le ispezioni, che ci sono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda gli obblighi ispettivi e gli obblighi per le autorità nazionali di poter dimostrare che una spedizione di rifiuti è illegale. Questa situazione incoraggia gli esportatori di rifiuti illegali a far transitare i loro rifiuti scegliendo i punti con minori controlli ("port hopping").

Si ricorda che il Consiglio, nelle conclusioni del 3 giugno 2010<sup>5</sup>, invitava la Commissione, inter alia, a considerare l'ipotesi di rendere più rigorose le prescrizioni UE in materia di ispezioni e controlli a campione da effettuarsi a norma del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

In questo contesto, la proposta della Commissione contiene misure intese ad affrontare più efficacemente il problema delle spedizioni illegali di rifiuti, tenendo conto delle loro ripercussioni economiche, sociali e ambientali, e intende contribuire a garantire un'applicazione più uniforme del regolamento in tutta l'UE, introducendo in particolare:

- obblighi di pianificazione delle ispezioni delle spedizioni di rifiuti, e
- la possibilità per le autorità nazionali competenti di esigere prove dai presunti esportatori di rifiuti illegali (invertendo l'onere della prova) in modo da poter verificare la legalità delle spedizioni di rifiuti.

---

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.

<sup>4</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti).

<sup>5</sup> Conclusioni del Consiglio sulla prevenzione e la lotta contro il traffico illegale di rifiuti, in particolare nel traffico internazionale (5956/5/10 REV 5).

## II. Quesiti per il dibattito

Alla luce di quanto precede, la presidenza suggerisce i due seguenti quesiti da rivolgere ai ministri:

1. *Ritengono gli Stati membri che il campo di applicazione della presente proposta sia adeguato?*
  
  2. *Ritengono gli Stati membri che la proposta crei un giusto equilibrio tra il garantire una parità di condizioni minime e il consentire la necessaria flessibilità?*
-